Super Sismabonus: prorogato al 30 novembre 2024 il termine per l’invio dei dati

30 Ottobre 2024

Prorogato dal 31 ottobre al **30 novembre 2024 il termine per l’invio al Portale Nazionale delle Classificazioni Sismiche delle informazioni relative ai Sal approvati entro il 1° ottobre 2024**, connessi agli interventi antisismici non conclusi entro il 31 dicembre 2023 o avviati nel corso del 2024.

A stabilire il rinvio un **DPCM del 29 ottobre**.

Nessun cambiamento è stato apportato, invece, alla scadenza relativa all’invio delle comunicazioni relativi ai SAL approvati dopo il 1° ottobre 2024, che dovranno essere inviate entro il termine di 30 giorni a partire dal giorno successivo a quello della approvazione del SAL, secondo quanto stabilito dall’articolo 6, comma 2, secondo punto elenco del DPCM 17 settembre 2024.

Si ricorda che, da ultimo, il *DPCM del 17 settembre 2024* aveva illustrato le modalità per adempiere al nuovo obbligo di comunicazione relativo alle spese connesse a interventi di efficientamento energetico e messa in sicurezza sismica agevolati con il Superbonus, introdotto dall’art.3 del DL 39/2024 convertito con la legge 67/2024.

In particolare, si ricorda che la comunicazione va trasmessa, per il *Super-Ecobonus*, all’ENEA, e per il *Super–Sismabonus*, al Portale nazionale delle classificazioni sismiche.

Sono obbligati alle comunicazioni tutti i **soggetti** che:

- **entro il 31 dicembre 2023** hanno **presentato la CILAS** o la richiesta del titolo abilitativo in caso di demolizione e ricostruzione, **ed in presenza di lavori in corso al 31 dicembre 2023**;
- **dal 1° gennaio 2024** hanno **presentato la CILAS** o la richiesta del titolo abilitativo in caso di demolizione e ricostruzione.

In entrambi i casi, la comunicazione deve contenere le seguenti informazioni:

- dati catastali relativi all’immobile oggetto degli interventi;
- ammontare delle spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 30 marzo 2024;
- ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute dal 31 marzo 2024 e fino al 31 dicembre 2025;
- percentuale della detrazione spettante riferita alle spese di cui ai punti precedenti.

Mentre in caso di interventi da *Super-Ecobonus* la comunicazione va effettuata dai tecnici abilitati all’invio dell’asseverazione all’Enea secondo i termini ordinari, ovvero per stato di avanzamento dei

lavori o a fine lavori, per **quanto riguarda gli interventi da *Super–Sismabonus***, la comunicazione dovrà essere inviata da parte dei professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori e del collaudo statico entro i termini così ridefiniti:

- **30 novembre 2024** per quanto riguarda le informazioni relative a tutti i **SAL approvati entro il 1° ottobre 2024;**
- **entro 30 giorni** a partire **dal giorno successivo a quello della approvazione del SAL**, in **tutti gli altri casi.**

Si ricorda che il mancato adempimento del nuovo obbligo comporta delle sanzioni.

Per i lavori già autorizzati alla data del 30 marzo 2024 (presentazione della CILAS o richiesta del titolo abitativo in caso di demolizione e ricostruzione), l'**omessa presentazione** delle **comunicazioni** comporta una **sanzione pari a 10.000 euro**.

Per gli interventi, autorizzati a decorrere dal 30 marzo 2024 (presentazione della CILAS, o richiesta del titolo abitativo in caso di demolizione e ricostruzione), in caso di **omessa presentazione** delle **comunicazioni** si decade dal *Superbonus*. In questo caso non è, inoltre, consentito l'invio tardivo delle comunicazioni mediante la "remissione in bonis".

Allegati

DPCM_del_29_ottobre
Apri